



# COMUNE DI TARANTASCA

C.A.P. 12020 - PROVINCIA DI CUNEO - Tel. 0171.931921 - Fax 0171.931676

E-mail: tarantasca@ruparpiemonte.it

## Ordinanza n. 20 del 30.08.2011

**OGGETTO: Istituzione divieto temporaneo di sosta per cantiere**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la richiesta pervenuta in data 25 agosto 2011, ns. prot. n. 4778, da parte dei Sigg. Gallo Assunta, Pellegrino Adriano, Pellegrino Mariangela e Pellegrino Maura, nella quale viene comunicata l'occupazione di suolo pubblico con una gru per i lavori di rifacimento tetto, si prospetta la necessità di:

- vietare la sosta nei primi due parcheggi (dei tre contrassegnati) lato Nord nel piazzale posto tra Vicolo del Pozzo e Vicolo Galaverna  
dalle ore 10.00 della data odierna, fino alle ore 18.00 del giorno 30.09.2011  
per consentire l'accesso a Vicolo del Pozzo

**Visti** gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**Ritenuto** che si rende necessario dare corso al provvedimento proposto per motivi di sicurezza pubblica e per consentire il regolare flusso di autoveicoli;

**Visto** il D. Lgs 267/2000;

### ORDINA

**dalle ore 10.00 della data odierna, fino alle ore 18.00 del giorno 30.09.2011**  
per consentire l'accesso a Vicolo del Pozzo, è vietata la sosta nei primi due parcheggi contrassegnati (lato nord) del piazzale posto tra Vicolo del Pozzo e Vicolo Galaverna.

1) L'ufficio Polizia Municipale curerà l'apposizione dell'idonea segnaletica verticale temporanea.

2) Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

3) Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4)A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

5)In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

6)A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale.

7)Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

*Dalla Residenza Comunale, li 30.08.2011*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MONDINO Dott. Dario

